



Sent. n. 111/2024

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 9009 del registro di segreteria, depositato in data 2 ottobre 2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti della sig.ra PENTASUGLIA Grazia Maria Cesarea, nata a Matera il 09/12/1957 - C.F. PNTGZM57T49F052Q, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Matera per l'esercizio 2019, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva "PONTE SAN PIETRO CAVEOSO", con luogo d'esercizio in Matera, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo al predetto esercizio finanziario.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott. Adamo Nicola Pepe;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 59/2023 del 23/10/2023, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Con pec del 28/12/2023, il Comune di Matera trasmetteva nota del 20/12/2023 con cui la sig.ra Pentasuglia comunicava di aver cessato la gestione della struttura ricettiva in questione nel dicembre 2014, e allegava copia della ricevuta di cessazione dell'attività rilasciata dal SUAP in data 13/01/2015.

Con istanza depositata in data 17/10/2024 il P.M. chiedeva che venisse fissata *«...l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per rendere, all'esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto riferito dal Comune di Matera, dichiarare la cessazione della materia del contendere»*.

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai

decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, è emerso che a carico della signora Pentasuglia Maria Grazia Cesarea, soggetto passivo del presente giudizio, non risulta sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale in questione. Conseguentemente, il ricorso presentato dal Pubblico Ministero contabile deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, previa revoca del decreto precedentemente emesso, rigetta il ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 17/12/2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo